

Tribunale di Roma, ord. 27 febbraio 2002 (giudice Tiziana Orrù)

Sentenza di applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. - Rilevanza in sede disciplinare - Licenziamento senza preavviso - Legittimità.

Artt 444, 445, 653 c.p.p.

L. n. 97 del 27.3.2001 recante "Norme sui rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

Art. 2119 c.c.

I fatti oggetto di giudizio penale conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta, pronuncia equiparata dall'art. 445 c.p.p. ad una sentenza di condanna, possono, se oggetto di contestazione disciplinare, essere considerati di gravità tale da giustificare un licenziamento senza preavviso in quanto ritenuti idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario. Nel caso di specie è stato ritenuto legittimo il licenziamento senza preavviso intimato dal Comune nei confronti di un Istruttore di Polizia Municipale il quale era stato condannato ad un anno e dieci mesi di reclusione, pena condizionalmente sospesa, in seguito a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.(cd. Patteggiamento).

TRIBUNALE DI ROMA

IV SEZIONE -LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Tiziana Orrù a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 22.2.2002 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.

nella causa iscritta al n. 250533/2002 e promossa da: M. N.

CONTRO

COMUNE Di ROMA

M. N. ha presentato un ricorso in via d'urgenza chiedendo al Comune di Roma, previa disapplicazione della D.D. n° 4069 del 20.11.2001 la immediata reintegra nelle proprie funzioni a seguito della illegittimità del licenziamento in tronco intimatogli in data 20.11.2001. Ha a tal fine sostenuto: di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Roma in qualità di Istruttore di Polizia Municipale in servizio nella squadra commercio ambulante presso il Comando del XVII Gruppo di P .M. di Roma; di essere stato sospeso cautelarmene dal servizio a decorrere dal 14.5 2000 poiché, dopo essere stato denunciato a piede libero, veniva tratto in arresto dal personale della Polizia di Stato in quanto accusato, in concorso con altri colleghi dei reati previsti e puniti dagli artt. 317,476,479 e 416 c.p.; di essere stato condannato ad anni uno e mesi dieci di reclusione con la sospensione condizionale della pena a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30.11.2000 ai sensi dell'artt. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento); di avere ricevuto comunicazione della riattivazione del procedimento disciplinare rimasto sospeso fino alla definizione del processo penale, con lettera di contestazioni disciplinari del 3.8.2001; di avere risposto alle contestazioni disciplinari mosse con sufficienti giustificazioni; di avere ricevuto comunicazione di licenziamento senza preavviso. Ha quindi specificato di avere proposto opposizione avverso il recesso.

Ha infine sostenuto la fondatezza del fumus boni iuris, in quanto il provvedimento di recesso deve essere considerato nullo e illegittimo in quanto privo della giusta causa oltre che fondato su fatti e circostanze non dimostrate nel corso del procedimento disciplinare che ha trovato il suo unico presupposto nello

svolgimento del giudizio penale e nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

(omissis)...In ogni caso deve essere osservato che, come precisato dal Comune di Roma al caso in esame deve essere applicata la disciplina di cui alla l.n.97 del 27.3.2001 il cui art. 10 testualmente dispone : " Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa" (6.4.2001).

Poiché la lettera di riattivazione del procedimento disciplinare è del 3.8.2001 deve ritenersi che, dal combinato disposto degli artt. 445, c.1 e 653, c.1, bis c.p.p. la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. In ogni caso, anche volendo prescindere dal rilievo formale del valore della sentenza di patteggiamento nell'ambito del giudizio disciplinare, occorre osservare che comunque la sentenza di patteggiamento, irrogando una sanzione penale e presupponendo un accertamento della responsabilità dell'imputato non può che essere considerata di condanna, a ciò non ostando il fatto che si fondi sulla richiesta dell'imputato medesimo (la quale ha il valore di una confessione di responsabilità per fatti concludenti). Pertanto del tutto legittimamente, il Comune di Roma, ha contestato al ricorrente in sede disciplinare i medesimi fatti oggetto di procedimento penale e ha ritenuto gli stessi fondati, sulla base della sentenza conclusiva del giudizio penale, sia pure emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La circostanza del principio di autonomia della valutazione del giudizio in sede civile rispetto a quello effettuato in sede penale trova giustificazione, come affermato in Cass. 10315/2000, nel fatto che il giudizio ex art. 2119 c.c. si fonda su presupposti diversi da quelli su cui si fonda il giudizio di responsabilità penale, per cui un fatto penalmente non rilevante può, viceversa, essere ritenuto lesivo del vincolo fiduciario. Nel caso di specie deve ritenersi che i fatti oggetto di contestazione disciplinare e di giudizio penale concluso con condanna dell'imputato, odierno ricorrente, anche ad una sommaria indagine consentita nella sede cautelare azionata, siano da considerare di gravità tale da giustificare il licenziamento senza preavviso in quanto idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.

Il ricorso deve perciò essere rigettato per totale carenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso presentato in via d'urgenza da M. N. che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 778,30.

Così deciso in Roma il 26.2.2002